

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 23 marzo 2009

REGOLAMENTO

INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi per l'espletamento, nell'interesse e per conto del Parco Regionale dei Campi Flegrei, delle attività definibili esercizio delle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice Civile. Tale istituto è di natura non ordinaria, rispetto all'impiego di dirigenti e dipendenti in organico, ovvero presso l'Ente Parco distaccato, ed il ricorso ad esso deve essere adeguatamente motivato.

ART. 2

Conferibilità degli incarichi e oggetti relativi

1. L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

2. Ove, a causa dell'inesistenza o vacanza di specifiche figure professionali l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei debba ricorrere a prestazioni d'opera intellettuale può procedere mediante conferimento d'incarichi a norma del presente regolamento e nel rispetto della programmazione finanziaria relativa al bilancio dell'esercizio corrente. Parimenti può procedere anche in tutti quei casi in cui il personale dipendente idoneo ad espletare tali incarichi non possa espletarli nei tempi richiesti a causa dell'indifferibilità d'altri impegni di lavoro ovvero, per la temporaneità del fabbisogno, non sia conveniente ampliare la dotazione organica dell'Ente. Le condizioni sopra richiamate dovranno risultare da una specifica, dettagliata attestazione del Presidente. Tale attestazione illustra le condizioni di fatto e di diritto sulle scelte da adottare sulla base degli indirizzi programmatico operativi degli organi collegiali dell'Ente Parco.

ART. 3

Atti di conferimento degli incarichi professionali

1. Al conferimento degli incarichi professionali provvede il Presidente dopo che il Direttore del Parco, ovvero il Responsabile Amministrativo, con propria determinazione abbia provveduto, anche sulla scorta dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio stesso, al riconoscimento della necessità e dei presupposti, all'assegnazione dei fondi necessari per l'incarico e a fissarne i limiti temporali ed il compenso per la collaborazione nell'ambito della copertura di bilancio all'uopo programmata per l'esercizio corrente.

2. Ferma restando la piena autonomia del soggetto incaricato, che in ogni caso non potrà mai essere considerato parte integrante dell'organizzazione strutturale del Parco Regionale dei Campi Flegrei, nello svolgimento della prestazione, sono comunque attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente ed il soggetto medesimo.

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 23 marzo 2009

ART. 4

Soggetti degli incarichi

1. Gli incarichi di cui ai precedenti articoli possono essere conferiti:
 - a) a professionisti iscritti agli albi professionali ;
 - b) a professionisti non iscritti agli albi professionali, ma in possesso di nota e documentabile esperienza operativa in ambiti disciplinari di settore che comportano il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico scientifiche in ambito applicativo;
 - c) a docenti universitari o a professionisti di cui sia nota e documentabile una specifica competenza professionale di livello universitario.
 - d) Eliminato
 - e) Eliminato

ART. 5

Elenchi dei soggetti incaricabili

1. Fatta eccezione per gli incarichi previsti al successivo art. 14 del presente regolamento sono costituiti, per le professionalità necessarie, elenchi di esperti e consulenti a cui possono chiedere di essere iscritti i soggetti singoli che abbiano avanzato domanda nei modi e nei tempi all'uopo indicati da avviso pubblico autorizzato secondo le modalità del presente regolamento.
2. Gli elenchi sono istituiti ed aggiornati mediante avviso pubblico autorizzato con atto deliberativo dall'Organo deliberante del Parco e approvati con Determina del Direttore del Parco ovvero del responsabile amministrativo che ne dispone la pubblicazione ufficiale
3. Il Presidente in uno con il Direttore del Parco ovvero con il Responsabile Amministrativo, con proprio atto dispone l'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco comprensivo di un modello di domanda conforme alle disposizioni della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa e di dichiarazioni sostitutive.
4. La domanda d'iscrizione all'elenco dovrà essere corredata dell'elenco della documentazione idonea ad attestare il possesso della competenza necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 6

Conferimento degli incarichi

1. Al conferimento degli incarichi professionali provvede il Presidente previa determinazione del Direttore del Parco, ovvero del Responsabile Amministrativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 tenendo conto:

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 23 marzo 2009

- a. delle specializzazioni ed esperienze risultanti dalla documentazione presentata;
- b. del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- c. della necessità di evitare il cumulo di incarichi;
- d. dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

2. Sono fatti comunque salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative, di urgenza operativa o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse che devono essere in ogni caso adeguatamente motivate nella relazione attestazione del Presidente responsabile.

ART. 7

Convenzioni

1. Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni o disciplinari.
2. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche e comunque consistenti in collaborazioni che utilizzano l'organizzazione dell'Ente o ne siano sottoposti. Parimenti non può essere rinnovato l'incarico per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. **Il rinnovo dello stesso incarico non potrà eccedere la durata di un anno.**
3. Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, devono determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, nonché la consistenza le modalità di pagamento del corrispettivo.
4. Dette convenzioni o disciplinari devono altresì prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
5. L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.
6. Nelle convenzioni o disciplinari deve essere dato atto dell'iscrizione del soggetto incaricato negli elenchi di cui al precedente art. 5.
7. Nelle convenzioni o disciplinari l'incaricato dovrà dichiarare la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione degli elenchi.

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 23 marzo 2009

ART. 8

Corrispettivi per gli incarichi

1. I corrispettivi per gli incarichi, comprensivi di spese ed onorari, devono essere determinati in funzione del mandato conferito fissandone il limite del compenso per la collaborazione nell'ambito della copertura di bilancio all'uopo programmata per l'esercizio corrente nel rispetto delle disposizioni prescrittive dell'art.46 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 che qui si richiamano integralmente; ovvero l'Ente Parco potrà conferire incarichi professionali avvalendosi anche di fonti di finanziamento aggiuntive a quelle ordinarie qualora tali fonti finanziaria aggiuntive saranno rese disponibili ed a tal fine utilizzabili da specifiche misure autorizzative.

2. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale è effettuata di norma al termine dell'incarico. Può tuttavia, per giustificati motivi, essere previsto che il compenso sia corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico con saldo, comunque, al termine di esso.

ART. 9

Modalità di svolgimento degli incarichi

1. Il Parco Regionale dei Campi Flegrei è sollevato dall'incaricato di ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

2. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione dell'incarico affidatogli nel termine assegnatogli e secondo quanto stabilito nella convenzione oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà del Parco Regionale dei Campi Flegrei, fatta salva l'applicazione delle previste penalità, nonché la corresponsione delle eventuali spettanze, di revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pagando il compenso dovuto per l'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

ART. 10

Registro degli incarichi

1. E' istituito, con procedura informatizzata, un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati in modo cronologico e **con numerazione progressiva** tutti gli incarichi conferiti con indicazione, per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, della durata prevista per l'espletamento, del corrispettivo dovuto e degli estremi dell'atto di incarico con possibilità di eventuali annotazioni circa l'espletamento dello stesso.

2. A corredo del registro di cui al precedente comma deve risultare un elenco in ordine alfabetico dei soggetti annualmente incaricati, con indicazione per ognuno dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo.

3. Copia dell'elenco di cui al precedente comma è presentato all'Organo Deliberante del Parco in occasione del conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 23 marzo 2009

ART. 11

Gestione e controllo

1. La gestione e il controllo degli elenchi e del registro degli incarichi professionali sono svolti dal rispettivo responsabile del procedimento individuato dal Direttore del Parco, ovvero dal Responsabile Amministrativo, tra i dipendenti del Parco.

2. Il responsabile del procedimento provvede:

a) alla raccolta delle domande di iscrizione negli elenchi dei professionisti, domande che, debitamente protocollate, devono essere tenute secondo l'ordine di presentazione;

b) alla predisposizione della determinazione per l'approvazione e l'aggiornamento degli elenchi;

c) alla trasmissione agli uffici interessati di copie degli elenchi e degli aggiornamenti;

d) all'emanazione degli atti di incarico;

e) a fornire all'Ufficio Segreteria ogni indicazione utile alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli incarichi nonché ogni altra notizia o segnalazione di dati da detto Ufficio richieste.

3. L'Ufficio Segreteria cura:

a) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli incarichi.

ART. 12

Cancellazione dagli elenchi

1. Il Direttore del Parco, ovvero il Responsabile Amministrativo, sentito il responsabile del procedimento, con proprio atto, approva la cancellazione dagli elenchi, dei professionisti o degli studi associati che:

a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

c) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

d) abbiano attivato o abbiano contenzioso con il Parco Regionale dei Campi Flegrei.

ART. 13

Pubblicità

1. L'aggiornamento degli elenchi, è attuato con le procedure di cui all'art. 5

2. Gli elenchi dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 23 marzo 2009

3. Ciascun cittadino può consultare gli elenchi ed il registro degli incarichi.

Art. 14

Deroghe al regolamento

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a. al conferimento di incarichi per le alte professionalità e/o per prestazioni di contenuto artistico e/o culturale restando in tal caso la scelta dell'Organo Deliberante del Parco Regionale dei Campi Flegrei regolata discrezionalmente da motivazioni di natura fiduciaria;
 - b. agli incarichi di assistenza legale per procedimenti penali o di responsabilità patrimoniali che saranno attivati su istanza o proposta nominativa del soggetto interessato;
 - c. agli incarichi disciplinati da disposizioni legislative nazionali o regionali
2. Sono altresì esclusi dalla disciplina del presente regolamento incarichi per lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, quando siano prestazioni professionali occasionali il cui corrispettivo consista in un mero rimborso spese.

ART. 15

Modifiche ed integrazioni al regolamento

1. È facoltà del Consiglio Direttivo deliberare modifiche ed integrazioni al presente regolamento qualora, previa motivata relazione giustificativa, ne ravvisa motivo di necessità .

ART. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore allorquando è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione dell'Organo Deliberante del Parco .